

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PISTOIA DI FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'Anno 2016, il giorno uno del mese di agosto, presso la Provincia di Pistoia, con sede legale nel Comune di Pistoia, Piazza San Leone n. 1, con la presente convenzione a valere per ogni e conseguente effetto di legge

TRA

Rinaldo Vanni nato a Ponte Buggianese, il 13.12.1959 e domiciliato per la carica in Pistoia Piazza San Leone n. 1, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Pistoia, che, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Pistoia (P.I. 00236340477), – in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 29.7.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Danti Giampiero nato a Bagni di Lucca (LU), il 26.01.1945 e domiciliato per la carica in San Marcello pistoiese, via Pietro Leopoldo, 10/24, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, (P.I. 01845470473), che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso – in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 21.7.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO:

- L'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014, contenente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che prevede:

“Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

1. *(Omissis);*
2. *(Omissis);*
3. *(Omissis);*
4. *raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
5. *(Omissis);*
6. *(Omissis)”*

- L'art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, che prevede:

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

- Il vigente Statuto della Provincia di Pistoia, con particolare riferimento agli artt. 75 e 76 contenuti nel Titolo Terzo, riferito a “Servizi pubblici e forme associative” – Sezione II, che di seguito si riportano:

Art. 75 - Gestione associata di funzioni e servizi

La Provincia, nell’esercitare il proprio ruolo di coordinamento, promuove e favorisce la gestione in forma associata di funzioni e servizi pubblici.

Art. 76 - Convenzioni e consorzi

La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare apposite convenzioni con i comuni e con altre province.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni, può costituire un consorzio con comuni, province ed altri enti pubblici anche non territoriali. A tal fine, il Consiglio provinciale approva la convenzione ai sensi del precedente comma 2 e lo statuto del consorzio;

nonché con riferimento al comma 7 lett. e), dell’art. 41, che disciplina le attribuzioni e le competenze del Presidente della Provincia e al comma 3, lett. n) dell’art. 50, che disciplina le competenze del Consiglio provinciale;

DATO ATTO CHE:

- il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l’approvazione di apposite convenzioni di identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale. Le convenzioni devono specificare:

- il contenuto della funzione o del servizio conferiti;
- le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio;
- le finalità;
- la durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni;
- le forme di consultazione degli enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- i reciproci obblighi e garanzie, inclusa la disciplina delle conseguenze finanziarie e della revoca delle funzioni prima della scadenza.

- con deliberazione consiliare n. 10 del 21.7.2016 dell’Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione, autorizzando contestualmente il conferimento alla Provincia di Pistoia della funzione “Gestione delle risorse umane”, in relazione agli ambiti gestionali specificatamente indicati all’art. 2 e la sottoscrizione della convenzione;

- La Provincia di Pistoia ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 29.7.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dell'Unione dei Comuni alla Provincia di Pistoia (nel proseguo denominata Provincia) delle funzioni, competenze e attività in materia di gestione del personale, per come specificato all'articolo 2 seguente.

Art. 2 – Funzioni trasferite

1. Il “Servizio Risorse Umane” assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Retribuzione del personale e adempimenti connessi (compresa l'erogazione dei compensi riferiti al salario accessorio e all'incentivazione del personale derivanti dalla sottoscrizione degli accordi decentrati);
- b. Gestione previdenziale e contributiva (comprese pratiche pensionistiche e certificazioni previdenziali)
- c. Gestione economica dei redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del TUIR);
- d. Determinazione dei compensi ai dipendenti, compresi quelli accessori, previsti dagli istituti normativi e contrattuali in base alle assegnazioni di risorse economiche disposte con gli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria dei diversi enti;
- e. Gestione procedure selettive dall'esterno;
- f. Sviluppo professionale;
- g. Gestione giuridica del rapporto di lavoro (attivazione e stipula contratti individuali di lavoro, modifiche delle condizioni contrattuali, collocamento obbligatorio, assenze e permessi, mobilità e comando/distacco, cessazione);
- h. Supporto per i procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- i. Formazione del personale;
- j. Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione delle risorse umane per i Comuni (quali ad esempio approvazione piani occupazionali, dotazione organica);
- k. Supporto alla contrattazione decentrata presso gli enti, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere;
- l. Supporto alle Amministrazioni nella redazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- m. Supporto alle Amministrazioni nelle attività di valutazione della performance individuale dei dipendenti;
- n. Supporto alle Amministrazioni nell'organizzazione del personale;
- o. Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti e tutto ciò non esplicitamente escluso dalla convenzione.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui sopra l'Unione dei comuni conferisce le seguenti funzioni:

- Retribuzione del personale ed adempimenti connessi, compreso l'inserimento nel cedolino dei compensi riferiti al salario accessorio e all'incentivazione del personale derivanti dalla sottoscrizione degli accordi decentrati, previa liquidazione da parte del responsabile del procedimento dell'Unione conferente;
- Gestione previdenziale e contributiva, comprese pratiche pensionistiche e certificazioni previdenziali;
- Gestione economica dei redditi assimilati a lavoro dipendente (Art. 50 TUIR);

3. Le parti convengono che le determinazioni gestionali in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali sono adottate dal Servizio Risorse Umane della Provincia, secondo la

propria disciplina interna e con autonoma organizzazione del lavoro, in forza di specifica delega conferita dall'Unione aderente sulle funzioni oggetto di conferimento con la presente convenzione e sono direttamente applicabili nei confronti del personale dell'Unione, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte dell'Ente di appartenenza.

4. Le funzioni di cui al comma 2 devono intendersi esercitate limitatamente al personale dipendente dall'Unione dei comuni in regime di rapporto di lavoro di pubblico impiego assegnato alla funzione forestazione (CCNL Regioni enti locali).

Art. 3 – Finalità

1. La gestione delle risorse umane in capo alla Provincia costituisce strumento strategico per conseguire l'obiettivo di una maggiore economicità gestionale, attraverso la realizzazione di economie di scala e per il perseguimento di una maggiore efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità, in quanto consente la creazione di strutture specializzate di tipo settoriale, in possesso di adeguato know how.

Art. 4 – Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. L'organizzazione del servizio in capo alla Provincia deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini;
- tempestiva risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed il miglioramento dell'attività di programmazione;
- responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione, la Provincia assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'art. 2 comma 2 del presente atto.

3. Il conferimento alla Provincia delle funzioni comunali nelle materie per come specificate all'art. 2 comma 2 del presente atto, è integrale.

4. Il materiale pagamento degli emolumenti è di competenza dell'Unione dei Comuni. A tal fine compete al Servizio Risorse Umane della Provincia l'invio dei cedolini stipendiali, anche per via telematica, di norma entro il 18 del mese in modo da poter consentire al responsabile del servizio ragioneria dell'Unione dei Comuni la predisposizione dei mandati di pagamento a valere sul bilancio dell'Unione dei comuni.

5. La Provincia esercita le competenze e le funzioni conferite dall'Unione dei comuni mediante i propri uffici cui tale convenzione delega le funzioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente atto. Le disposizioni organizzative inerenti l'ufficio competono, pertanto, agli organi della Provincia.

6. Sono escluse dal conferimento alla Provincia le attività relative alla gestione del contenzioso connesso alle funzioni di cui all'art. 2 comma 2, che restano di competenza dell'Unione dei comuni, fermo restando l'obbligo del Servizio Risorse Umane di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per la difesa in giudizio.

7. Alla data del conferimento della funzione i fascicoli del personale vengono messi a disposizione della Provincia. In ogni caso la Provincia ne curerà la corretta conservazione.

Art. 5 – Contingente dotazionale

1. Il contingente dotazionale del Servizio Risorse Umane, necessario per la gestione dell'attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definito dalla Provincia.

Art. 6 – Competenze del Dirigente

1. Il Dirigente del Servizio Risorse Umane è incaricato con atto del Presidente della Provincia.
2. Al Dirigente del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia la direzione ed il coordinamento generale del Servizio

Art. 7 – Flussi informativi e forme di consultazione

1. Il Servizio Risorse Umane adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività e mette a disposizione degli organi dell'Unione che ne facciano richiesta ogni e qualsivoglia atto afferente alla gestione delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi della Provincia e quelli dell'Unione, con particolare riferimento a quelli economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni, assicurando in particolare tempestiva comunicazione dei dati per l'imputazione contabile e di ogni altra informazione funzionale ai procedimenti gestiti e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti della Provincia o dell'Unione o su richiesta dei rispettivi Segretari generali.
3. Il Servizio Risorse Umane si avvale, per la corrispondenza in arrivo ed in partenza, dell'Ufficio Protocollo della Provincia.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. La gestione delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 comporta, a carico dell'Unione dei comuni, un onere pari ad € 7.787,00 annuo lordo comprensivo di IVA e dei costi per l'impostazione del software, da corrispondere entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
L'onere per il 2016, tenuto conto che la decorrenza della convenzione è dal 1/08/2016, è quantificato in € 3.479,00.

Art. 9 – Decorrenza, durata della convenzione e recesso

2. La presente convenzione decorre dal 01.08.2016 sino al 31.12.2016 ed è prorogabile per l'anno 2017 mediante deliberazione consiliare degli enti aderenti.
3. Non è consentito il recesso anticipato dalla presente convenzione.

Art. 10 – Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte della Provincia per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente della Provincia, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. La Provincia si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. La Provincia si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso del Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati del Comune presso la Provincia, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dal Comune interessato che indicherà, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Risorse Umane Unificato per i provvedimenti tecnici di competenza.

Art. 11 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra la Provincia e gli Enti aderenti e tra gli Enti aderenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria all'interno della Conferenza dei Rappresentanti legali delle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione.
2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente del foro di Pistoia.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda, in assenza di disposizioni normative dell'ordinamento giuridico generale o specifiche per le singole materie, a specifiche intese di volta in volta raggiunte all'interno della Conferenza dei Rappresentanti legali delle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli Organi competenti.

Art. 13 – Regime di imposta di bollo e di registro

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto in data 1.8.2016

Per la Provincia di Pistoia firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Rinaldo Vanni

Per l'Unione dei Comuni firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Danti Giampiero